



COMMISSIONE EUROPEA

***CASO AT.39563 - Imballaggi alimentari
per vendita al dettaglio***

(I testi in lingua inglese e italiana sono i soli facenti fede)

PROCEDURA CARTELLO
Regolamento del Consiglio (CE) 1/2003

Articolo 7 Regolamento del Consiglio (CE) 1/2003

Data: 17/12/2020

Il presente testo è reso disponibile a scopo puramente informativo. Un riassunto di questa decisione viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Alcune parti del testo sono state omesse per evitare la divulgazione di informazioni riservate. Le parti in questione sono state sostituite da una sintesi non riservata tra parentesi quadre o indicate come [...]

Bruxelles, 17.12.2020
C(2020) 8940 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2020

**che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione C(2015)4336 final
del 24 giugno 2015 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea nella parte in cui riguarda CCPL S.c., Coopbox
Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o.**

(AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio)

(I testi in lingua inglese e italiana sono i soli facenti fede)

INDICE

1.	Contesto fattuale.....	3
2.	Contesto procedurale.....	6
3.	Valutazione	8
3.1.	Motivazione di una decisione che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione del 2015 per quanto riguarda la partecipazione delle entità interessate del gruppo CCPL alle infrazioni in questione	8
3.2.	Determinazione delle ammende applicabili al caso di specie a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.....	9
3.2.1.	Introduzione	9
3.2.2.	Valore delle vendite	10
3.2.3.	Determinazione dell'importo di base dell'ammenda	12
3.2.3.1.	Gravità.....	13
3.2.3.2.	Durata.....	14
3.2.3.3.	Importo supplementare.....	14
3.2.3.4.	Importi di base delle ammende	15
3.2.4.	Adeguamento dell'importo di base delle ammende: circostanze aggravanti o attenuanti	15
3.2.5.	Applicazione del massimale del 10 % del fatturato	16
3.2.6.	Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole	19
3.3.	Riduzione delle ammende per la durata del procedimento	20
3.4.	Capacità contributiva	21
3.4.1.	Introduzione	21
3.4.2.	Valutazione della domanda di riduzione dell'ammenda per mancanza di capacità contributiva	23
3.5.	Importo definitivo delle ammende	28
4.	Conclusione.....	28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2020

che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione C(2015)4336 final del 24 giugno 2015 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella parte in cui riguarda CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o.

(AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio)

(I testi in lingua inglese e italiana sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato², in particolare l'articolo 7 e l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 21 settembre 2012 d'iniziare un procedimento in questo caso,

vista la decisione C (2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (AT.39563 — Imballaggi alimentari al dettaglio)³,

vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'11 luglio 2019, nella causa T-522/15⁴;

dopo aver dato alle imprese interessate l'opportunità di pronunciarsi in merito all'intenzione della Commissione di adottare una decisione che modifica la decisione C(2015) 4336 final della Commissione al fine di sostituire la parte della decisione annullata dalla sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'11 luglio 2019 nella causa T-522/15 e relativa a tali imprese,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere auditore nel caso di specie,

¹ GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.

² GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune modifiche terminologiche, come la sostituzione di "Comunità" con "Unione" e "mercato comune" con "mercato interno".

³ GU C 402 del 4.12.2015, pag. 8.

⁴ Sentenza dell'11 luglio 2019 nella causa T-522/15 *CCPL e a./Commissione*, EU:T:2019:500.

considerando quanto segue:

1. CONTESTO FATTUALE

- (1) Con decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio ("la decisione del 2015")⁵, la Commissione ha esaminato cinque cartelli riguardanti vassoi in plastica polistirene ("vassoi termoformati") e, in relazione a un cartello, anche vassoi in plastica polipropilene ("vassoi rigidi") usati per imballaggi al dettaglio di alimenti freschi come carne, pollame e pesce, e ha accertato violazioni dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 del SEE e irrogato ammende ai destinatari della presente decisione e ad altri soggetti.
- (2) Il procedimento di cui sopra ha individuato cinque infrazioni distinte dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 del SEE, qualificando ciascuna di esse come unica e continuata, e ne ha delineato l'ambito geografico, vale a dire: l'Italia; l'Europa sudoccidentale; l'Europa nordoccidentale; la Francia; l'Europa centrale e orientale. La decisione del 2015, pur riscontrando alcune somiglianze tra le infrazioni in termini di prodotto, tipo di comportamento anticoncorrenziale, parziale sovrapposizione cronologica e coinvolgimento in termini di personale, ha ritenuto che non fossero sufficienti per dimostrare l'esistenza di un piano collusivo globale. Pertanto, non è stato possibile accertare un'infrazione unica e continuata per tutti e cinque gli ambiti geografici⁶.
- (3) La decisione del 2015 era destinata a dieci imprese (otto produttori e due distributori). Con alcune differenze tra i cartelli, la decisione del 2015 ha constatato che, nei periodi di riferimento, le imprese partecipanti fissavano i prezzi, ripartivano clienti e mercati, manipolavano le aste e si scambiavano informazioni commerciali sensibili in ognuno dei cinque ambiti geografici di cui sopra e che tali pratiche si configuravano come infrazioni distinte all'articolo 101 del TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE. Tali pratiche anticoncorrenziali si sono protratte dal 2 marzo 2000 al 13 febbraio 2008, con differenze per quanto riguarda la durata delle cinque infrazioni, che varia da poco più di un anno a quasi otto anni. Ai destinatari della decisione del 2015 sono state inflitte ammende per un importo totale di 115 865 000 EUR per la loro partecipazione alle infrazioni.
- (4) Nella decisione del 2015 la Commissione ha ritenuto cinque società del gruppo CCPL (segnatamente le cinque entità giuridiche: CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A., Poliemme S.r.l., Coopbox Hispania S.l.u. e Coopbox Eastern s.r.o.) responsabili per la loro partecipazione a tre dei cinque distinti cartelli oggetto di tale decisione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del TFUE alle tre infrazioni in questione, la Commissione ha ritenuto che le entità giuridiche di cui sopra costituissero un'unica impresa che ha partecipato alle tre infrazioni in periodi diversi e in composizioni diverse. In particolare, ciascuna delle entità interessate del gruppo CCPL è stata ritenuta responsabile per quanto riguarda i tre distinti ambiti geografici nei periodi pertinenti, come illustrato qui di seguito.

⁵ La sintesi della decisione del 2015 è stata pubblicata nella GU C 402 del 4.12.2015, pag. 18.

⁶ Cfr. la sezione 1 della decisione del 2015.

- (a) Per l'infrazione relativa all'Italia nel periodo compreso tra il 18 giugno 2002 e il 17 dicembre 2007 (cfr. i considerando (967) e (971) della decisione del 2015): Poliemme S.r.l. è stata ritenuta responsabile per la sua partecipazione all'infrazione nel periodo compreso tra il 18 giugno 2002 e il 29 maggio 2006 e Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c. sono state ritenute responsabili per la loro partecipazione alla medesima infrazione nel periodo compreso tra il 18 giugno 2002 e il 17 dicembre 2007 (decisione del 2015, articolo 1, paragrafo 1), lettera f)).
- (b) Per l'infrazione relativa all'Europa sudoccidentale nel periodo compreso tra il 2 marzo 2000 e il 13 febbraio 2008 (cfr. i considerando (978) e (980) della decisione del 2015): Coopbox Hispania S.l.u. è stata ritenuta responsabile per la sua partecipazione all'infrazione nel periodo compreso tra il 2 marzo 2000 e il 13 febbraio 2008, mentre CCPL S.c. è stata ritenuta responsabile per la sua partecipazione alla medesima infrazione nel periodo compreso tra il 26 giugno 2002 e il 13 febbraio 2008 (decisione del 2015, articolo 1, paragrafo 2, lettera c)).
- (c) Per l'infrazione relativa all'Europa centrale e orientale nel periodo compreso tra il 5 novembre 2004 e il 24 settembre 2007 (cfr. il considerando (994) della decisione del 2015): Coopbox Eastern s.r.o. è stata ritenuta responsabile per la sua partecipazione all'infrazione nel periodo compreso tra il 5 novembre 2004 e il 24 settembre 2007, mentre CCPL S.c. è stata ritenuta responsabile per la sua partecipazione alla medesima infrazione nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2004 e il 24 settembre 2007 (decisione del 2015, articolo 1, paragrafo 4, lettera c)).
- (5) Pertanto, alle suddette entità giuridiche del gruppo CCPL sono state inflitte le seguenti ammende.
- (a) Per l'infrazione relativa all'Italia: 321 000 EUR a Poliemme S.r.l. (responsabile unica), 10 382 000 EUR a Poliemme S.r.l., Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c. (responsabili in solido) e 11 434 000 EUR a Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c. (responsabili in solido) (decisione del 2015, articolo 2, paragrafo 1), lettere f), g) e h)), per un'ammenda totale di 22 137 000 EUR.
- (b) Per l'infrazione relativa all'Europa sudoccidentale: 1 295 000 EUR a Coopbox Hispania S.l.u. (responsabile unica), e 9 660 000 EUR a Coopbox Hispania S.l.u. e CCPL S.c. responsabili in solido (decisione del 2015, articolo 2, paragrafo 2), lettere d) ed e)), per un'ammenda totale di 10 955 000 EUR.
- (c) Per l'infrazione relativa all'Europa centrale e orientale: 11 000 EUR a Coopbox Eastern s.r.o. (responsabile unica), 591 000 EUR a Coopbox Eastern s.r.o. e CCPL S.c. (responsabili in solido) (decisione del 2015, articolo 2, paragrafo 4, lettere c) e d)), per un'ammenda totale di 602 000 EUR.
- (6) In totale, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 33 694 000 EUR alle cinque entità giuridiche summenzionate del gruppo CCPL. Tale importo totale è stato determinato dopo aver concesso alle suddette entità del gruppo CCPL una riduzione del 25 % delle ammende altrimenti applicabili in ragione della ridotta capacità contributiva del gruppo stabilita dalla Commissione a seguito della valutazione della richiesta di tener conto della mancanza di capacità contributiva da essi presentata conformemente al punto 35 degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23,

paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ("gli orientamenti per il calcolo delle ammende")⁷. In particolare, nel 2015 il gruppo CCPL si era impegnato ad elaborare un piano di riorganizzazione che prevedesse la vendita delle sue attività non essenziali al fine di generare risorse per ridurre il proprio debito finanziario. Nel 2015, in seguito alla valutazione della richiesta di tener conto della mancanza di capacità contributiva, la Commissione ha ritenuto che il gruppo CCPL potesse generare fondi per pagare un importo pari al 75 % dell'ammenda totale che gli sarebbe stata altrimenti inflitta. La Commissione ha pubblicato la sua valutazione sulla capacità contributiva del gruppo nell'allegato IV della decisione del 2015. In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto adeguata una riduzione del 25 % delle ammende applicabili sulla base della richiesta di cui sopra.

- (7) Il 10 settembre 2015 le cinque entità giuridiche summenzionate del gruppo CCPL hanno presentato un ricorso (nella causa T-522/15) avverso la decisione del 2015, chiedendo l'annullamento parziale della parte che li riguardava e, in subordine, la riduzione dell'importo delle ammende inflitte nei loro confronti.
- (8) Il 29 settembre 2015 le stesse cinque società del gruppo CCPL hanno presentato una domanda di concessione di misure provvisorie ai sensi degli articoli 278 e 279 del TFUE (causa T-522/15 R), chiedendo al Tribunale di sospendere il loro obbligo di costituire una garanzia bancaria o di effettuare un pagamento provvisorio delle ammende, come previsto dall'articolo 2, ultimo comma, della decisione del 2015.
- (9) Con ordinanza del 15 dicembre 2015, il presidente del Tribunale ha concesso la sospensione richiesta, pur stabilendo due condizioni:
 - (a) in primo luogo, che le società fornissero relazioni periodiche sull'attuazione del piano di ristrutturazione e sulla vendita degli attivi nell'ambito di tale piano, e
 - (b) in secondo luogo, che le società pagassero alla Commissione un importo di 5 000 000 EUR al momento della vendita di determinati attivi (previsti nel piano di ristrutturazione), oltre ai proventi complessivi della vendita di tre partecipazioni azionarie nelle società Refincoop SpA, Erzelli Energia Srl e Smec Srl.
- (10) In ossequio all'ordinanza, l'11 luglio 2017 e il 15 agosto 2018 CCPL S.c. ha versato, rispettivamente, un importo di 5 000 000 EUR e un importo di 942 084 EUR, a titolo di copertura provvisoria parziale delle ammende inflitte alle società del gruppo CCPL.
- (11) L'11 luglio 2019 il Tribunale ha pronunciato una sentenza nella causa T-522/15 ("la sentenza del 2019")⁸, con la quale ha annullato integralmente le ammende inflitte alle entità in questione del gruppo CCPL accogliendo l'argomentazione dei richiedenti secondo cui la Commissione non aveva sufficientemente motivato la determinazione della riduzione dell'importo delle ammende inflitte, ma respingendo tutte le loro altre richieste. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato i dispositivi della decisione

⁷ Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).

⁸ Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019, EU:T:2019:500, come rettificata dall'ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2019, EU:T:2019:599.

del 2015 che infliggeva le suddette ammende per un importo complessivo di 33 694 000 EUR ai destinatari del gruppo CCPL⁹.

- (12) Il 7 ottobre 2019, in esecuzione della sentenza del 2019, la Commissione ha rimborsato a CCPL S.c. l'importo di 5 942 084 EUR che le entità del gruppo CCPL avevano pagato a titolo provvisorio a copertura parziale delle ammende inflitte ai sensi della decisione del 2015, conformemente all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE.
- (13) Il 20 settembre 2019 CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o. hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della sentenza del 2019 (causa C-706/19 P) nell'ambito di applicazione di cui al ricorso e l'annullamento totale delle ammende inflitte ai ricorrenti¹⁰. Tale ricorso, attualmente pendente, non ha effetto sospensivo e pertanto non incide sul presente procedimento.

2. CONTESTO PROCEDURALE

- (14) Con lettera del 18 settembre 2019, la Commissione ha informato CCPL S.c., che era l'impresa madre del gruppo CCPL e operava a nome delle entità giuridiche del gruppo quando ha effettuato i versamenti provvisori e quando ne ha ricevuto il rimborso a seguito della sentenza del 2019, della sua intenzione di adottare una nuova decisione che infligga ammende alle entità interessate del gruppo CCPL, invitando queste ultime a presentare le loro osservazioni. In tale lettera la Commissione ha inoltre informato CCPL S.c. della sua intenzione di utilizzare lo stesso metodo di calcolo dell'importo di base adeguato applicato nella decisione del 2015, specificando che tale metodo avrebbe comportato l'applicazione del massimale del 10 % del fatturato totale del gruppo CCPL nell'ultimo esercizio completo prima dell'adozione della nuova decisione su ciascun importo totale delle ammende applicabili per ciascuna delle tre infrazioni commesse. La lettera informava infine CCPL S.c. che qualsiasi eventuale richiesta di riduzione delle ammende ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende sarebbe stata esaminata sulla base della situazione finanziaria più attuale del gruppo CCPL.
- (15) Il 4 ottobre 2019 CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o. hanno chiesto alla Commissione di esaminare, nell'ambito del procedimento per l'adozione di una nuova decisione di imporre ammende alle società pertinenti del gruppo CCPL, la loro incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
- (16) Con la stessa richiesta, tali tre entità del gruppo CCPL hanno informato la Commissione che Coopbox Hispania S.l.u. aveva avviato procedure di liquidazione giudiziaria nel 2018 e che Poliemme S.r.l. era stata incorporata in Coopbox Group

⁹ Cfr. il dispositivo della sentenza dell'11 luglio 2019, come rettificato dall'ordinanza del 6 settembre 2019. Il Tribunale ha annullato l'articolo 2, paragrafo 1, lettere f), g) e h), paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione del 2015.

¹⁰ GU C 383 dell'11.11.2019, pag. 55.

S.p.A. nel 2017¹¹. Il procedimento per la reimposizione di ammende per le infrazioni dell'impresa CCPL Group riscontrate nella decisione del 2015 riguarda pertanto CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s. r. o. ("le entità interessate del gruppo CCPL" o "CCPL").

- (17) Con lettera del 28 ottobre 2019, CCPL ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla lettera del 18 settembre 2019, richiamando, in particolare, l'attenzione della Commissione sul fatto che il fatturato totale del gruppo CCPL previsto per il 2019 era nettamente inferiore a quello del 2018. Tra le ragioni di ciò, CCPL ha fatto riferimento alla cessazione dell'attività dovuta all'avvio di procedure concorsuali relative alla sua controllata spagnola Coopbox Hispania S.l.u. e alla chiusura dell'unico stabilimento della sua controllata francese ONO Packaging S.A. CCPL ha chiesto che, nel determinare le ammende applicabili in una futura nuova decisione nel 2020, la Commissione tenga conto del fatturato ridotto ai fini dell'applicazione del massimale del 10 % del fatturato totale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (18) Tenuto conto di tali osservazioni, con lettera del 15 maggio 2020, la Commissione ha confermato la propria intenzione di adottare una nuova decisione che sostituisca le sezioni pertinenti del dispositivo della decisione del 2015 annullate dalla sentenza del 2019 mediante l'imposizione delle ammende applicabili alle entità interessate del gruppo CCPL e le ha ritenute responsabili per la loro partecipazione a tre distinti cartelli nel settore della fornitura di vassoi termoformati per imballaggi alimentari al dettaglio in relazione agli ambiti geografici distinti dell'Italia, dell'Europa sudoccidentale e dell'Europa centrale e orientale, come indicato sopra. Per quanto riguarda il calcolo del massimale per le ammende applicabili, la Commissione ha confermato l'intenzione di applicare il massimale del 10 % del fatturato totale dell'anno precedente quello di adozione della nuova decisione su ciascun importo totale delle ammende applicabile per ciascuna delle tre infrazioni commesse. Con tale lettera la Commissione ha ribadito che la decisione prevista imporrebbe ammende a tre entità del gruppo CCPL: CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o.. Per quanto riguarda i due destinatari rimanenti del gruppo CCPL della decisione del 2015, Poliemme S.r.l. e Coopbox Hispania S.l.u., la Commissione ha stabilito che, dal momento che la prima delle due imprese ha formalmente cessato di esistere nel 2017 quando è stata incorporata in Coopbox Group S.p.A. e che la seconda ha avviato una procedura concorsuale nel 2018, tali due imprese non sarebbero state destinatarie della decisione prevista.
- (19) Con lettera del 15 giugno 2020, CCPL ha presentato ulteriori osservazioni in risposta alla lettera del 15 maggio 2020, ribadendo quanto già sostenuto nelle lettere del 4 e del 28 ottobre 2019. Per quanto riguarda il metodo di calcolo dell'ammenda e tenuto conto della valutazione della capacità contributiva delle entità interessate del gruppo, CCPL ha nuovamente richiamato l'attenzione della Commissione sulle dimensioni notevolmente minori del gruppo CCPL e sulla cessazione della maggior parte delle sue attività precedenti.

¹¹ Hanno inoltre informato la Commissione che un'altra società operativa del gruppo CCPL ONO Packaging S.A. aveva chiuso il suo unico impianto di produzione ed era stata collocata in amministrazione giudiziaria nel 2018. Anche la società francese ONO Packaging S.A. operava nel settore degli imballaggi alimentari al dettaglio ed era controllata indirettamente da CCPL S.c.

- (20) CCPL ha sostenuto che l'importo dell'ammenda da determinare dovrebbe essere ragionevole, equo e in linea con le ammende inflitte agli altri destinatari della decisione del 2015, al fine di rispettare i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

3. VALUTAZIONE

3.1. **Motivazione di una decisione che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione del 2015 per quanto riguarda la partecipazione delle entità interessate del gruppo CCPL alle infrazioni in questione**

- (21) La presente decisione mira a porre rimedio ai motivi di invalidità stabiliti dalla sentenza del 2019 che riguardavano l'articolo 2, paragrafo 1, lettere f), g) e h), paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione del 2015. Tali motivi consistevano in una motivazione insufficiente per quanto riguardava il livello di riduzione delle ammende inflitte alle entità del gruppo CCPL in risposta alla loro richiesta di tener conto della mancanza di capacità contributiva ai fini del pagamento dell'ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
- (22) Per contestualizzare, occorre ricordare che, qualora un giudice dell'Unione dichiarasse l'invalidità di un atto dell'Unione, l'articolo 266, paragrafo 1, del TFUE impone all'istituzione da cui emana l'atto annullato di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio a tale illegalità. Al fine di conformarsi a tale obbligo nell'ambito del procedimento finalizzato alla sostituzione delle ammende annullate dalla sentenza del 2019, la Commissione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, da un lato, identifica la disposizione considerata come illegittima e, dall'altro, evidenzia le ragioni dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato o dichiarato invalido¹².
- (23) L'annullamento di un atto dell'Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori di quest'ultimo. Di conseguenza, fatta salva l'ipotesi in cui l'illegittimità accertata abbia determinato la nullità di tutto il procedimento, l'istituzione può, al fine di adottare un atto volto a sostituire un precedente atto annullato, riaprire il procedimento alla fase in cui tale illegittimità si è verificata¹³.
- (24) Nel quadro del presente procedimento la Commissione non dovrebbe muovere alcun nuovo addebito nei confronti delle entità pertinenti del gruppo CCPL né cercare di modificare la sostanza degli addebiti esposti nella comunicazione degli addebiti del 21 settembre 2012¹⁴. A questo proposito la Commissione osserva anche che l'articolo 1 della decisione del 2015 è diventato definitivo per quanto riguarda le entità pertinenti del gruppo CCPL cui si riferisce il presente procedimento.

¹² Cfr. la sentenza del 15 ottobre 2002 nella causa C-238/99, *Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) e al./Commissione*, EU:T:2002:582, punto 62.

¹³ *Ibid.*, punto 73.

¹⁴ Cfr. il considerando 51 della decisione del 2015.

- (25) Pertanto, la Commissione ritiene opportuno adottare una nuova decisione che sostituisca le sezioni della decisione del 2015 annullate dalla sentenza del 2019 che impone ammende applicabili alle entità interessate del gruppo CCPL in quanto le ritiene responsabili per la partecipazione alle infrazioni di cui alla decisione del 2015. L'adozione di una decisione che sostituisce le ammende annullate dovrebbe evitare l'impunità delle entità pertinenti del gruppo CCPL assicurando un effetto deterrente e un'applicazione coerente ed efficace delle norme in materia di concorrenza.
- (26) Di conseguenza, destinatarie della presente decisione dovrebbero essere CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o., quali entità interessate del gruppo CCPL. Poliemme S.r.l. e Coopbox Hispania S.l.u., le restanti due entità del gruppo CCPL che erano state ritenute responsabili della partecipazione alle infrazioni oggetto della decisione del 2015, non dovrebbero essere destinatarie della presente decisione, dato che Poliemme S.r.l. ha cessato di esistere in quanto entità giuridica e Coopbox Hispania non è in attività, essendo soggetta a un procedimento di liquidazione¹⁵.

3.2. Determinazione delle ammende applicabili al caso di specie a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003

3.2.1. Introduzione

- (27) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese allorché, "intenzionalmente o per negligenza", esse commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 101 del trattato. Per ciascuna impresa partecipante a ciascuna infrazione l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.
- (28) Sulla base dei fatti descritti nella sezione 4 della decisione del 2015, la Commissione ritiene che le infrazioni siano state commesse intenzionalmente. Tale carattere intenzionale è dimostrato, per tutti i cartelli oggetto della decisione, dall'intensità dei contatti tra le imprese partecipanti, aventi un chiaro scopo anticoncorrenziale, nonché dalle precauzioni adottate per dissimulare i loro accordi ed evitare che venissero individuati. Per quanto riguarda tutti i suddetti cartelli, le parti non possono sostenere di non aver agito deliberatamente¹⁶. In ogni caso, le parti coinvolte in tutti i cartelli oggetto della decisione del 2015 hanno agito, quanto meno, in modo negligente.
- (29) La Commissione dovrebbe infliggere ammende alle entità interessate del gruppo CCPL commisurate al coinvolgimento nelle rispettive infrazioni. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, nella fissazione dell'importo delle ammende, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze pertinenti e in particolare della gravità e della durata dell'infrazione, che costituiscono i due criteri esplicitamente menzionati nei regolamenti. Così facendo, la Commissione fissa le ammende ad un livello sufficiente a garantire un effetto dissuasivo. Il ruolo svolto da ciascuna impresa responsabile dell'infrazione è inoltre valutato singolarmente. L'ammenda

¹⁵ Cfr. considerando (17).

¹⁶ Cfr., ad esempio, le seguenti cause: T-11/05, *Wieland-Werke AG/Commissione*, EU:T:2010:201, punto 140; T-143/89, *Ferriere Nord/Commissione*, EU:T:1995:64, punto 42; C-219/95 P, *Ferriere Nord/Commissione*, EU:C:1997:375, punto 50.

inflitta deve tener conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti di ciascuna impresa.

- (30) Al fine di attenersi alla stessa metodologia applicata nella decisione del 2015, è opportuno che nella determinazione delle ammende da infliggere nel caso di specie la Commissione faccia riferimento ai principi esposti nei propri orientamenti per il calcolo delle ammende.
- (31) Conformemente ai suddetti orientamenti, per ciascuna impresa deve essere determinato un importo di base che si compone di un importo variabile e di un importo supplementare. L'importo variabile corrisponde a una percentuale che può raggiungere il 30 % del valore delle vendite di beni o servizi cui è collegata l'infrazione in un determinato esercizio (di norma, l'ultimo esercizio sociale completo in cui si è verificata l'infrazione) moltiplicata per il numero di anni di partecipazione dell'impresa all'infrazione. L'importo supplementare ("tariffa d'ingresso") è calcolato come percentuale compresa tra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite, a prescindere dalla durata dell'infrazione. L'importo di base che ne risulta può in seguito essere aumentato o ridotto per ciascuna impresa se si ritiene che siano applicabili circostanze aggravanti o attenuanti. La Commissione può discostarsi dalla metodologia stabilita negli orientamenti per il calcolo delle ammende qualora le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo lo giustificano (punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende).
- (32) Per quanto riguarda la determinazione delle ammende applicabili nel caso di specie, la Commissione osserva che la sentenza del 2019 non invalida la pertinenza né di una serie di parametri utilizzati per determinare le ammende della decisione del 2015, né delle informazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione della suddetta decisione, sulla cui base erano stati determinati alcuni di tali parametri.
- (33) A tale riguardo, la Commissione fa riferimento in particolare ai seguenti considerando della decisione del 2015: da (1008) a (1024) (valore delle vendite); da (1025) a (1033) (gravità); da (1034) a (1035) (durata); da (1036) a (1038) (importo supplementare e calcolo dell'importo di base); da (1060) a (1094) (trattamento favorevole) e al considerando (1095) (riduzione delle ammende per la durata del procedimento).
- (34) La Commissione potrà altresì applicare, se del caso, le disposizioni della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (di seguito, la "comunicazione sul trattamento favorevole")¹⁷.
- (35) Tali parametri dovrebbero pertanto essere presi in considerazione ai fini della determinazione delle ammende applicabili nella presente decisione, come indicato in appresso¹⁸.

3.2.2. *Valore delle vendite*

- (36) L'importo di base delle ammende da infliggere alle imprese interessate dovrebbe essere fissato con riferimento al valore delle vendite¹⁹, vale a dire il valore delle

¹⁷ GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17, come da ultimo modificata (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 5).

¹⁸ Per praticità espositiva, le informazioni pertinenti sono riprese nella presente decisione.

vendite di beni o servizi ai quali l'infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate da ciascuna delle imprese nella relativa area geografica all'interno dello Spazio economico europeo.

- (37) La Commissione considera gli stessi valori delle vendite individuati nella decisione del 2015 per i destinatari della presente decisione. Poiché Poliemme S.r.l. e Coopbox Hispania S.l.u. non sono destinatarie della presente decisione (cfr. considerando (18) e (26)), sarà preso in considerazione per il calcolo delle ammende da infliggere agli interessati della presente decisione solo il valore delle vendite nei periodi di infrazione per il quale le suddette imprese sono responsabili in solido con altri destinatari della presente decisione²⁰. Per le suddette ragioni, ne consegue che non dovrebbero essere inflitte ammende per la parte delle infrazioni commesse in Italia ed Europa sudoccidentale per la quale Poliemme S.r.l. e Coopbox Hispania S.l.u. sono responsabili singolarmente.
- (38) Il valore rilevante delle vendite comprende tutte le vendite di vassoi termoformati (compresi i vassoi standard, drenanti e barriera) per imballaggi alimentari al dettaglio²¹, realizzate dal gruppo CCPL nelle rispettive aree geografiche coperte da ciascuno dei cartelli cui l'impresa ha partecipato. Più specificamente, varie entità del gruppo CCPL hanno partecipato ai seguenti cartelli: Italia, Europa sudoccidentale ed Europa centrale e orientale. Tutte le entità giuridiche del gruppo CCPL coinvolte nelle infrazioni sono menzionate nella sezione 2.2.4 della decisione del 2015²².
- (39) In linea di massima la Commissione prende come riferimento le vendite realizzate dall'impresa nell'ultimo esercizio sociale completo in cui essa ha partecipato all'infrazione²³. Se l'ultimo esercizio non è sufficientemente rappresentativo, la Commissione può prendere in considerazione un altro esercizio e/o altri esercizi per la determinazione del valore delle vendite. Sulla base di quanto precede e delle informazioni fornite dalle parti nel contesto della decisione del 2015, la Commissione ha preso in considerazione le vendite del gruppo CCPL nelle rispettive aree geografiche coperte da ciascuno dei cartelli alle quali l'impresa ha partecipato nel modo seguente:
- (a) per quanto riguarda l'infrazione commessa in Italia, la Commissione utilizza le vendite di vassoi termoformati effettuate dalle parti in Italia nel 2006;
 - (b) per quanto riguarda l'infrazione commessa nei paesi dell'Europa sudoccidentale, la Commissione utilizza le vendite di vassoi termoformati

¹⁹ Cfr. il punto 12 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

²⁰ Ai sensi del considerando (863) della decisione del 2015, la Commissione ha ritenuto Poliemme S.r.l. (ex-Turris Pack) responsabile in solido con una o entrambe le sue società madri CCPL S.c. e Coopbox Group S.p.A. dell'infrazione relativa all'Italia per i periodi dal 28 ottobre 2002 al 31 dicembre 2003 e dal 20 dicembre 2004 al 29 maggio 2006. Ai sensi del considerando (884) di detta decisione, la Commissione ha ritenuto Coopbox Hispania S.l.u. e CCPL S.c. responsabili in solido per l'infrazione commessa dal 26 giugno 2002 al 13 febbraio 2008 nella regione dell'Europa sudoccidentale.

²¹ Come definito nella sezione 2 della decisione del 2015.

²² Nella decisione del 2015, le entità giuridiche del gruppo CCPL che hanno partecipato ai cartelli o ne sono state ritenute responsabili sono collettivamente denominate "Coopbox", come illustrato al considerando (17).

²³ Cfr. il punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

effettuate dalle parti in Spagna e Portogallo nel 2007; CCPL S.c. e Coopbox Hispania S.l.u. sono ritenute responsabili in solido dell'ammenda per il periodo dal 26 giugno 2002 al 13 febbraio 2008. Poiché quest'ultima società ha avviato la procedura di liquidazione nel 2018, CCPL S.c. è ora ritenuta l'unica responsabile dell'ammenda per tale periodo;

- (c) per quanto riguarda l'infrazione commessa in Europa centrale e orientale, la Commissione utilizza le vendite di vassoi termoformati effettuate dalle parti nella Repubblica ceca, in Ungheria, Polonia e Slovacchia nel 2006. Poiché Coopbox Eastern s.r.o. è ritenuta l'unica responsabile per il periodo compreso tra il 5 novembre 2004 e il 7 dicembre 2004, la Commissione utilizza il valore delle sue vendite nel 2004 per calcolare le ammende di cui essa è ritenuta l'unica responsabile.
- (40) I valori delle vendite per le entità interessate del gruppo CCPL sono quelli individuati nelle tabelle 2, 3 e 5 della decisione del 2015. Tali valori sono riportati nella sottostante tabella 1.

Tabella 1: Valore delle vendite per infrazione

Infrazioni	EUR
Italia	
Coopbox (2006)	[26 000 000 – 48 000 000]
Europa sudoccidentale	
Coopbox (2007)	[13 000 000 – 24 000 000]
Europa centrale e orientale	
Coopbox (2006)	[1 000 000 – 3 000 000]
Coopbox (2004) (Coopbox Eastern s.r.o. è l'unica responsabile)	[1 000 000 – 3 000 000]

3.2.3. *Determinazione dell'importo di base dell'ammenda*

- (41) Come già menzionato, l'importo di base è costituito da un importo variabile che può rappresentare fino al 30 % delle vendite pertinenti di un'impresa in ciascuna delle regioni del cartello, in funzione del grado di gravità di ciascun cartello, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione dell'impresa all'infrazione, e da un importo supplementare compreso tra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite rilevanti di un'impresa, indipendentemente dalla durata²⁴.

²⁴ Cfr. i punti 19-26 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

3.2.3.1. Gravità

- (42) La gravità dell'infrazione determina la percentuale del valore delle vendite presa in considerazione ai fini della determinazione dell'ammenda. Nel valutare la gravità dell'infrazione, la Commissione tiene conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l'estensione geografica dell'infrazione e/o se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite²⁵. La fissazione orizzontale dei prezzi, la ripartizione dei mercati e la manipolazione delle aste sono, per loro stessa natura, tra le restrizioni più dannose della concorrenza. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti²⁶.
- (43) Come indicato nella sezione 5.3.2 della decisione del 2015, ciascuno dei tre cartelli distinti presentava molti aspetti anticoncorrenziali: aumenti di prezzo (Europa centrale e orientale, Italia ed Europa sudoccidentale), ripartizione del mercato (Europa centrale e orientale ed Europa sudoccidentale), ripartizione dei clienti (Europa centrale e orientale, Italia ed Europa sudoccidentale) e manipolazione delle aste (Europa orientale e Italia). In conformità del punto 23 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, tali pratiche sono per principio severamente sanzionate e, in generale, il loro livello di gravità si situa sui valori più alti previsti. Nel caso di specie, e data la natura eterogenea di ciascun cartello distinto, la Commissione ritiene che tali elementi giustifichino una percentuale di gravità del 16 % per ciascuna infrazione.
- (44) Come indicato al considerando (40) della decisione del 2015, la Commissione non è stata in grado di effettuare una stima credibile delle **quote di mercato combinate** nell'ambito di ciascun cartello separato. Pertanto, la Commissione non utilizza questo fattore per aumentare le percentuali di gravità.
- (45) Come indicato al considerando (3) della decisione del 2015, i tre cartelli distinti sono stati definiti sulla base del relativo **ambito di applicazione geografico** e nessuno di essi si estendeva su tutto o quasi tutto il territorio dello Spazio economico europeo, coprendo rispettivamente: l'Europa centrale e orientale (comprendente la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia), l'Italia e l'Europa sudoccidentale (comprendente la Spagna e il Portogallo). Pertanto, la Commissione non utilizza questo fattore per aumentare le percentuali di gravità.
- (46) Come indicato al considerando (804) della decisione del 2015, gli accordi anticoncorrenziali relativi a ciascuno dei cinque cartelli distinti sono stati spesso attuati. La natura e l'intensità degli accordi attuati non sono tuttavia tali da giustificare un aumento del coefficiente di gravità. D'altro canto, l'asserita mancanza di attuazione degli accordi di cartello, di effetti sugli scambi e di consapevolezza o partecipazione invocata relativamente ad alcune condotte non giustifica la riduzione dei coefficienti di gravità.
- (47) In conclusione, come indicato al considerando (1033) della decisione del 2015, la Commissione ritiene che la percentuale del valore delle vendite di cui tener conto per ciascuno dei tre cartelli separati (Italia, Europa sudoccidentale ed Europa centrale ed orientale) in relazione a tutti i singoli destinatari sia pari al 16 %.

²⁵ Cfr. i punti 21 e 22 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

²⁶ Cfr. il punto 23 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

3.2.3.2. Durata

- (48) Nel calcolare le ammende, la Commissione prende in considerazione anche la durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione, come indicato al punto 7 della decisione del 2015. La Commissione terrà conto della durata effettiva della partecipazione di ciascuna impresa ai diversi cartelli, come indicato alla sezione 7 della decisione del 2015, su base mensile e proporzionale arrotondata per difetto. Pertanto, se, ad esempio, la durata è di 7 anni, un mese e 12 giorni, ai fini del calcolo si terrà conto di 7 anni e un mese, senza contare il numero dei giorni inferiori al mese.
- (49) I periodi presi in considerazione per determinare i moltiplicatori di durata per il calcolo degli importi di base delle ammende figurano nella tabella 7 della decisione del 2015. Nella presente decisione la Commissione utilizzerà gli stessi moltiplicatori di durata per le entità interessate del gruppo CCPL, come illustrato nella sottostante tabella 2.

Tabella 2: Moltiplicatori di durata per infrazione

	Infrazioni		
	Italia	Europa sudoccidentale	Europa centrale e orientale
Coopbox	5,50 ²⁷	5,58 ²⁸	2,75 ²⁹
Coopbox (Coopbox Eastern s.r.o. è l'unica responsabile)			0,08 ³⁰

3.2.3.3. Importo supplementare

- (50) La Commissione aggiunge all'importo di base una somma compresa tra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite al fine di scoraggiare le imprese dal concludere accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato, a prescindere dalla durata della partecipazione delle imprese all'infrazione ("tariffa d'ingresso")³¹. Nel decidere la percentuale specifica applicata, sono presi in considerazione i fattori

²⁷ Italia: moltiplicatore di durata di 5,50 corrispondente al periodo dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007 per il quale Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c. sono ritenute responsabili in solido.

²⁸ Europa sudoccidentale: moltiplicatore di durata di 5,58 corrispondente al periodo dal 26 giugno 2002 al 13 febbraio 2008 per il quale CCPL S.c. è ritenuta l'unica responsabile a causa del processo di liquidazione di Coopbox Hispania S.l.u.. Nella decisione del 2015 entrambe le società sono state ritenute responsabili in solido per tale periodo.

²⁹ Europa sudoccidentale: moltiplicatore di durata di 2,75 corrispondente al periodo dall'8 dicembre 2004 al 24 settembre 2007 per il quale Coopbox Eastern s.r.o. e CCPL S.c. sono ritenute responsabili in solido.

³⁰ Europa sudoccidentale: moltiplicatore di durata di 0,08 corrispondente al periodo dal 5 novembre 2004 al 7 dicembre 2004 per il quale Coopbox Eastern s.r.o è ritenuta l'unica responsabile.

³¹ Cfr. il punto 25 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

di cui ai considerando (43)-(46). Di conseguenza, la percentuale da applicare per gli importi supplementari rispetto a tutti i cartelli oggetto della presente decisione è del 16 %.

- (51) Come già indicato alla sezione 8.4.2.3 della decisione del 2015, nei casi in cui un destinatario sia ritenuto l'unico responsabile per porzioni dell'infrazione e responsabile in solido con la sua controllata per il resto dell'infrazione, la Commissione, per evitare di infliggere ammende dissuasive eccessive, applica la tariffa d'ingresso solo per la parte dell'ammenda per la quale accerta l'esistenza di una responsabilità in solido³².

3.2.3.4. Importi di base delle ammende

- (52) Considerando il valore delle vendite (cfr. la tabella 1), le percentuali di gravità e la tariffa d'ingresso (cfr. le sezioni 3.2.3.1 e 3.2.3.3) e i moltiplicatori di durata (cfr. la tabella 2), gli importi di base delle ammende per le tre infrazioni sono quelli indicati nella sottostante tabella.

Tabella 3: Importi di base delle ammende (EUR) per infrazione

	Infrazioni		
	Italia	Europa sudoccidentale	Europa centrale e orientale
Coopbox	[27 000 000 – 50 000 000]	[14 000 000 – 26 000 000]	[800 000 – 1 600 000]
Coopbox (Coopbox Eastern s.r.o. è l'unica responsabile)			[17 000 – 31 000]

3.2.4. *Adeguamento dell'importo di base delle ammende: circostanze aggravanti o attenuanti*

- (53) La Commissione può aumentare l'importo di base dell'ammenda in caso di circostanze aggravanti, che sono elencate in modo non esaustivo al punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. La Commissione può anche prendere in considerazione circostanze attenuanti che comportano una riduzione dell'importo di base. Tali circostanze sono elencate in modo non esaustivo al punto 29 dei suddetti orientamenti.
- (54) La Commissione non applica alcuna circostanza aggravante o attenuante alle ammende fissate dalla presente decisione.
- (55) La Commissione presta particolare attenzione alla necessità di garantire che le ammende abbiano un effetto sufficientemente dissuasivo. A tal fine, essa può aumentare le ammende da infliggere alle imprese che realizzano un fatturato

³² Pertanto, non si aggiunge alcuna tariffa d'ingresso all'ammenda inflitta a Coopbox Eastern s.r.o. in quanto unica responsabile della partecipazione diretta al cartello relativo ai paesi dell'Europa centrale e orientale nel periodo dal 5 novembre 2004 al 7 dicembre 2004.

particolarmente elevato al di là delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione³³.

- (56) La Commissione non ritiene necessario applicare un coefficiente moltiplicatore per garantire l'effetto dissuasivo delle ammende inflitte alle entità interessate del gruppo CCPL.

3.2.5. *Applicazione del massimale del 10 % del fatturato*

- (57) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale che precede la data della decisione della Commissione³⁴. La Corte ha confermato che, ai fini dell'applicazione del massimale del 10 % del fatturato totale dell'impresa, non rileva che differenti violazioni delle norme dell'Unione sulla concorrenza siano sanzionate nel corso di un unico procedimento o nel corso di procedimenti distinti, scaglionati nel tempo, poiché il limite massimo del 10 % si applica a ciascuna violazione dell'articolo 101 del trattato³⁵.

- (58) CCPL ha osservato³⁶ che l'obiettivo del limite del 10 % del fatturato è di evitare ammende eccessive e sproporzionate. Secondo CCPL, tale obiettivo dovrebbe prevalere sull'applicazione meccanica del limite del 10 %, cosicché, nel caso in cui, ad esempio, l'applicazione di tale limite conduca a soluzioni in contrasto con il principio di proporzionalità, è quest'ultimo che dovrebbe prevalere³⁷. CCPL ha inoltre asserito³⁸ che la nuova decisione dovrebbe tenere conto della situazione attuale dell'impresa, vale a dire del fatturato ridotto realizzato nel 2019 (a seguito della ristrutturazione del gruppo e della liquidazione delle controllate) ed evitare che l'operazione di calcolo dell'ammenda si risolva in un esercizio formale e astratto, il cui esito finirebbe inevitabilmente per porsi in contrasto con le esigenze di ragionevolezza ed equità che sovrintendono allo svolgimento di qualsiasi procedimento amministrativo. CCPL ha altresì fatto riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nella causa C-189/02 P Dansk Rørindustri e a./Commissione³⁹, il quale aveva già sottolineato che la necessità di "*individualizzazione e di gradazione*" dell'ammenda – ossia "*due principi cardini di*

³³ Punto 30 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

³⁴ Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

³⁵ Causa T-68/04, *SGL Carbon/Commissione* (EU:T:2008:414, punto 132), e causa T-27/10, *AC-Treuhand AG/Commissione* (EU:T:2014:59, punto 232).

³⁶ Pagine 2-3 della lettera di CCPL del 28 ottobre 2019.

³⁷ CCPL ha fatto riferimento alla sentenza della Corte del 12 settembre 2007 nella causa T-30/05, *William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione*, EU:T:2007:267, punto 226, in cui si legge "[[e]n effet, si le plafond de 10 % prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 représente une limite supérieure absolue, une telle limite abstraite ne saurait fournir une réponse définitive à la question de savoir si l'amende est proportionnée dans un cas d'espèce Il s'ensuit que le respect de ce règlement n'est pas susceptible de garantir automatiquement la proportionnalité de l'amende. En outre, le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit communautaire et jouit donc d'une valeur juridique supérieure à celle du règlement n° 1/2003".

³⁸ Pagine 2 e 4 della comunicazione di CCPL del 15 giugno 2020.

³⁹ CCPL ha fatto riferimento alle conclusioni nella causa C-189/02 P, *Dansk Rørindustri e a./Commissione*, EU:C:2004:415, punti 129, 130, 132 e 133.

qualunque sistema sanzionatorio, in ambito sia penale sia amministrativo" - richiede l'applicazione di meccanismi correttivi allorché la formale e astratta operazione di calcolo dell'ammenda conduca a un importo non conforme alle esigenze di ragionevolezza ed equità delle sanzioni. Secondo CCPL, la nuova decisione "non potrà non tenere conto di tali rilievi, in particolare per ciò che concerne la preannunciata applicazione di ammende distinte in relazione a ciascuna delle contestate infrazioni, con separata applicazione del limite massimo del 10 % del fatturato totale dell'impresa a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003". CCPL ha inoltre fatto riferimento al fatto che le ammende irrogate alle altre parti dalla decisione del 2015 rappresentano, almeno per la maggior parte di esse, una porzione limitata del rispettivo fatturato consolidato, in ogni caso ben inferiore al massimale del 10 %. CCPL ha pertanto sottolineato che "la Commissione si era impegnata a garantire che *"il cumulo delle ammende imposte per ogni cartello ai destinatari della presente decisione, facenti parte della stessa impresa e responsabili a titolo individuale o in solido, non superi, prima dell'applicazione del trattamento favorevole, il 10 % del fatturato globale dell'impresa nel 2014"* (decisione del 2015, considerando (1059))". In conclusione, secondo CCPL, nel caso di specie, la preannunciata applicazione di ammende distinte in relazione a ciascuna delle infrazioni contestate, con separata applicazione del limite massimo del 10 % del fatturato totale dell'impresa a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, potrebbe in astratto condurre all'applicazione di ammende complessive di importo superiore al 10 % (e persino al 20 %). Pertanto, "tale esito, frutto di un meccanismo di calcolo formale e astratto, si porrebbe in palese contrasto con i principi dell'individualizzazione e della gradazione dell'ammenda e condurrebbe a soluzioni non conformi alle esigenze di ragionevolezza e di equità. E invero, ove si consideri il rapporto tra ammende e fatturato consolidato, le Società finirebbero con ogni probabilità per essere sanzionate più di ogni altra impresa parte del Procedimento. Ciò che si porrebbe altresì in evidente contrasto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento."

- (59) Per quanto riguarda le osservazioni di cui sopra formulate da CCPL in merito al limite del 10 % del fatturato, la Commissione ribadisce che tale limite è applicato per infrazione, come stabilito dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e confermato dal Tribunale⁴⁰. Ciò è altresì coerente con la decisione del 2015, nella quale il limite del 10 % era stato applicato per infrazione. È quanto emerge chiaramente dal considerando (1054) di detta decisione. Quanto statuito al considerando (1059) della stessa, citato da CCPL e ribadito al considerando (61) della presente decisione, non consente di giungere a una conclusione diversa. In sostanza, è confermato che il principio del limite massimo del 10 % è determinato per infrazione ed è specificato che, se più destinatari appartengono alla stessa impresa, l'ammenda per la quale sono responsabili a titolo individuale o in solido non può superare il 10 % del fatturato globale dell'impresa.

⁴⁰ Il punto 231 della sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014 nella causa T-27/10, *AC-Treuhand AG/Commissione*, EU:T:2014:59, conferma che "la Commissione può accertare due infrazioni distinte e irrogare due ammende il cui importo totale sia superiore al massimale del 10 % stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, purché l'importo di ciascuna ammenda non superi detto massimale".

- (60) Inoltre, secondo una giurisprudenza costante⁴¹, il limite superiore (10 % del fatturato totale) mira ad evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare. La giurisprudenza chiarisce inoltre che non vi è violazione dei principi di proporzionalità o di parità di trattamento se l'ammenda inflitta ad un'impresa proporzionalmente al suo fatturato totale risulta superiore all'ammenda inflitta ad un'altra impresa⁴². Infatti, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende rispecchino tutte le differenze tra le imprese interessate in base al loro fatturato complessivo⁴³.
- (61) Per quanto riguarda i periodi per i quali un destinatario della presente decisione è ritenuto responsabile unico, la Commissione garantisce che l'ammenda inflittagli per la sua responsabilità esclusiva non superi il 10 % del fatturato individuale totale relativo all'esercizio sociale precedente la data della decisione della Commissione. La Commissione garantisce altresì che il cumulo delle ammende imposte per ogni cartello ai destinatari della presente decisione, facenti parte della stessa impresa e responsabili a titolo individuale o in solido, non superi, prima dell'applicazione del trattamento favorevole, il 10 % del fatturato globale dell'impresa nel 2019.
- (62) Il fatturato mondiale consolidato realizzato nel 2019 dal gruppo CCPL ammontava a [50 000 000 – 70 000 000] EUR e il fatturato mondiale realizzato da Coopbox Eastern s.r.o. a [15 000 000 – 25 000 000] EUR⁴⁴. La Commissione osserva che gli importi di base adeguati delle ammende inflitte alle entità responsabili del gruppo CCPL superano il massimale consentito dalla legge del 10 % del fatturato totale nel 2019 per le infrazioni in Italia e in Europa sudoccidentale.
- (63) Le ammende risultanti dall'applicazione dell'importo massimo del 10 % consentito dalla legge agli importi di base adeguati per ciascuna delle tre infrazioni sono riportate nella tabella sottostante.

⁴¹ Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2005 nelle cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P e C 213/02 P, *Dansk Rørindustri A/S e a./Commissione*, EU:C:2005:408 punto 280.

⁴² Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2014 nella causa T-72/09, *Pilkington/Commissione*, EU:T:2014:1094, punti 396-399 e 438.

⁴³ Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2005 nelle cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P e C 213/02 P, *Dansk Rørindustri A/S e a./Commissione* (EU:C:2005:408, punto 312) e sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016 nella causa C-101/15 P, *Pilkington/Commissione* (EU:C:2016:631, punto 65).

⁴⁴ Cfr. risposte di CCPL del 31 luglio 2020 e del 12 ottobre 2020.

Tabella 4: Ammende (EUR) dopo l'applicazione del massimale del 10 % consentito dalla legge

Infrazioni	Ammende dopo l'applicazione del massimale del 10 % consentito dalla legge
Italia	[5 000 000 – 7 000 000]
Europa sudoccidentale	[5 000 000 – 7 000 000]
Europa centrale e orientale	
Coopbox	[800 000 – 1 600 000]
Coopbox Eastern s.r.o. (unica responsabile)	[17 000 – 31 000]

3.2.6. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

- (64) Ai sensi del punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione concede l'immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta, a un'impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sull'Unione, se l'impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla Commissione, a giudizio di questa, di effettuare un'ispezione mirata riguardo al presunto cartello.
- (65) Ai sensi dei punti 23 e 24 della comunicazione sul trattamento favorevole, le imprese che rivelano la loro partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sull'Unione, ma che non soddisfano i requisiti per beneficiare dell'immunità, possono eventualmente beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda, rispetto a quello che altrimenti sarebbe loro inflitto, se forniscono alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione e soddisfano le condizioni cumulative indicate al punto (12), lettere da a) a c) della comunicazione sul trattamento favorevole.
- (66) Come indicato al considerando (1077) della decisione del 2015, il 5 agosto 2008 il gruppo CCPL ha presentato una domanda di immunità o, in alternativa, di riduzione dell'ammenda ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.
- (67) Nel quadro della sua collaborazione, e in relazione a tutti i cartelli in cui è stato coinvolto e per i quali è ritenuto responsabile, il gruppo CCPL ha fornito alla Commissione un numero considerevole di dichiarazioni aziendali confermate da prove documentali. In relazione ai cartelli distinti relativi ai paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'Europa sudoccidentale, il gruppo CCPL è stato il secondo a conferire un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori all'epoca in possesso della Commissione. In relazione al cartello distinto relativo all'Italia, il

gruppo CCPL è stato il terzo a conferire un valore aggiunto significativo⁴⁵. Pertanto, il gruppo CCPL soddisfa le condizioni per poter beneficiare di una riduzione nell'ambito delle seguenti forcelle previste dalla comunicazione sul trattamento favorevole: i) riduzione del 20-30 % in relazione ai cartelli distinti relativi ai paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'Europa sudoccidentale e ii) riduzione fino al 20 % in relazione al cartello relativo all'Italia.

- (68) Conformemente alla decisione del 2015, il gruppo CCPL ha diritto a riduzioni rispettivamente del 20 %, 30 % e 30 % rispetto alle ammende che le sarebbero state altrimenti inflitte per le infrazioni relative all'Italia (cfr. considerando (1080) della decisione del 2015), all'Europa sudoccidentale (cfr. considerando (1081) della decisione del 2015) e all'Europa centrale e orientale (cfr. considerando (1082) della decisione del 2015).

3.3. Riduzione delle ammende per la durata del procedimento

- (69) Il principio generale del diritto dell'Unione secondo cui le decisioni pronunciate a seguito di un procedimento amministrativo concernente il diritto della concorrenza devono essere adottate entro un termine ragionevole deve essere rispettato. La ragionevolezza del termine, tuttavia, dipende dalle circostanze specifiche di ogni caso. La Commissione ritiene che, date le circostanze del caso, il procedimento sia stato concluso entro un termine ragionevole. Tuttavia, come indicato nella sezione 8.7 della decisione del 2015, la lunghezza del procedimento è stata considerevole, con la conseguenza che alcuni comportamenti anticoncorrenziali sono risultati prescritti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di alcuni dei partecipanti al cartello, il che ha giustificato eccezionalmente una riduzione del 5 % dell'ammenda da infliggere alle destinatarie, compreso il gruppo CCPL. La Commissione prende questa decisione nell'esercizio del suo potere discrezionale nel calcolo delle ammende e non pregiudica la conclusione sulla durata ragionevole del procedimento⁴⁶.
- (70) Tale riduzione si applica dopo l'applicazione del massimale del 10 % del fatturato al fine di assicurare un impatto sull'ammenda inflitta a tutte le imprese destinatarie. Un'ulteriore riduzione per il periodo trascorso dopo l'adozione della decisione del 2015 non è giustificata. In primo luogo, per un caso come quello in questione, una durata di 3 anni e 10 mesi⁴⁷ per un procedimento dinanzi al Tribunale rimane entro i limiti di un termine ragionevole. In secondo luogo, in ogni caso, la violazione da parte di un giudice dell'Unione del suo obbligo di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata non con una riduzione dell'ammenda, ma con un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale⁴⁸. Dopo la sentenza dell'11 luglio 2019, la Commissione ha rapidamente avviato la procedura di riadozione, adottando la presente decisione senza indebiti ritardi.

⁴⁵ Per i dettagli, cfr. sezione 8.6.4 della decisione del 2015.

⁴⁶ Cfr. causa T-276/04 P, *Compagnie Maritimes Belges*, EU:C:2008:237, punto 46.

⁴⁷ Mentre nella causa T-522/15, *CCPL e a./Commissione*, EU:T:2019:500, il ricorso di annullamento è stato presentato il 10 settembre 2015 e il Tribunale si è pronunciato l'11 luglio 2019.

⁴⁸ Causa C-58/12 P, *Groupe Gascogne/Commissione*, ECLI:EU:C:2013:770, punto 83.

3.4. Capacità contributiva

3.4.1. Introduzione

- (71) Ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, *"In casi eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un'impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l'imposizione di un'ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell'impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore"*.
- (72) Basandosi sul margine discrezionale di cui dispone ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la Commissione effettua una valutazione completa della situazione finanziaria dell'impresa, concentrandosi principalmente sulla capacità dell'impresa di pagare l'ammenda in un contesto sociale ed economico particolare.
- (73) Il 4 ottobre 2019, CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o. hanno confermato la loro richiesta di riduzione delle ammende a norma del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
- (74) La Commissione ha esaminato tale richiesta e ha scupolosamente valutato i dati finanziari disponibili. L'impresa (CCPL) ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, richieste di inviare informazioni in merito alla sua situazione finanziaria e al particolare contesto economico e sociale in cui si trova.
- (75) Nella misura in cui le imprese sostengono che l'ammenda stimata ha effetti negativi sulla loro situazione finanziaria, senza addurre prove attendibili che dimostrino la loro incapacità contributiva, la Commissione rimanda a una consolidata giurisprudenza, secondo cui la Commissione non è in dovere, quando determina l'importo dell'ammenda da infliggere, di tener conto della situazione finanziaria deficitaria di un'impresa, poiché il riconoscimento di questo obbligo significherebbe accordare un vantaggio competitivo ingiustificato a quelle imprese che meno si sono adeguate alle condizioni di mercato⁴⁹.
- (76) La situazione finanziaria dell'impresa viene valutata al momento dell'adozione della presente decisione e sulla base dei dati e delle informazioni di tipo finanziario presentati dall'impresa.
- (77) Nel valutare la situazione finanziaria dell'impresa, la Commissione considera i rendiconti d'esercizio (consistenti in stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, prospetto delle variazioni dei flussi di cassa e note) degli ultimi esercizi finanziari (normalmente cinque), nonché i rendiconti finanziari provvisori per l'anno in corso e le loro proiezioni per (solitamente) i tre

⁴⁹ Cfr. cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, *IAZ International Belgium e altri/Commissione*, ECLI:EU:C:1983:310, punti 54 e 55, e cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, *Dansk Rørintustri e altri/Commissione*, ECLI:EU:C:2005:408, punto 327, e causa C-308/04 P, *SGL Carbon AG/Commissione*, ECLI:EU:C:2006:433, punto 105.

anni a venire. La Commissione prende in considerazione e si basa su una serie di parametri finanziari che misurano la solidità (in questo caso, la quota che l'ammenda rappresenterebbe rispetto al capitale e agli attivi dell'impresa), la redditività, la solvibilità e la liquidità, tutti parametri che vengono comunemente utilizzati per valutare il rischio di fallimento. L'analisi è sia retrospettiva che prospettica, con, tuttavia, una particolare attenzione al presente e futuro immediato delle imprese interessate. L'analisi non è puramente statica bensì dinamica e prende in considerazione la coerenza nel tempo delle proiezioni presentate. L'analisi tiene conto di eventuali piani di ristrutturazione e del loro stato di attuazione. Inoltre, la Commissione tiene conto dei rapporti con i partner finanziari esterni, per esempio le banche, sulla base delle copie dei contratti conclusi con essi, al fine di valutare l'accesso dell'impresa ai finanziamenti e, in particolare, l'entità di eventuali aperture di credito non utilizzate che essa potrebbe avere. Nella sua analisi, la Commissione considera anche i rapporti con i soci, al fine di valutarne la capacità di sostenere finanziariamente l'impresa⁵⁰.

- (78) Nella sua analisi, la Commissione ritiene che il fatto che un'impresa possa andare in liquidazione a seguito di un'ammenda non significa necessariamente che vi sarà in ogni caso una perdita del valore degli attivi e non giustifica pertanto, di per sé una riduzione dell'ammenda altrimenti applicabile⁵¹. In effetti, le liquidazioni a volte avvengono in modo organizzato e volontario come parte di un piano di ristrutturazione in cui i nuovi proprietari o la nuova amministrazione continuano a sviluppare l'impresa e i suoi attivi. Pertanto le imprese che hanno invocato l'incapacità contributiva devono dimostrare che non sussistono valide soluzioni alternative. Nel caso in cui non vi siano credibili indicazioni di possibili soluzioni alternative nel breve termine, tali da assicurare il mantenimento in attività dell'impresa, la Commissione considera sussistente il rischio sufficientemente alto che gli attivi dell'impresa perdano una parte significativa del loro valore se le imprese, come conseguenza dell'ammenda da comminare, fossero indotte alla liquidazione.
- (79) Di conseguenza, laddove fossero soddisfatte le condizioni di cui al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la riduzione dell'importo definitivo dell'ammenda da comminare a ciascuna delle imprese interessate viene stabilito sulla base dell'analisi finanziaria e qualitativa illustrata nei considerando da (75) a (78) tenendo inoltre in considerazione la capacità di dette imprese di versare l'importo definitivo dell'ammenda e l'effetto probabile di tale versamento sulla redditività economica delle singole imprese.

⁵⁰ Per analogia con la valutazione di "danno grave e irreparabile" nel contesto di misure provvisorie, la Commissione ritiene poter basare la valutazione della capacità contributiva dell'impresa sulla situazione finanziaria dell'impresa nel suo complesso, compresi i suoi soci, indipendentemente dall'accertamento di responsabilità (causa C-335/99 P (R), *HFB/Commissione*, ECLI:EU:C:1999:608; causa C-7/01 P(R), *FEF/Commissione*, ECLI:EU:C:2001:183 e causa T-410/09 R *Almamet /Commissione*, ECLI:EU:T:2012:676, punti 47 et segg.). Cfr. anche la sentenza nelle cause da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, *Global Steel Wire e a./Commissione*, EU:T:2016:335, punti da 521 a 527.

⁵¹ Cfr. la giurisprudenza sopra citata e le cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, *Tokai Carbon e altri/Commissione*, ECLI:EU:T:2004:118, punto 372 e causa T-64/02, *Heubach/Commissione*, ECLI:EU:T:2005:431, punto 163.

3.4.2. *Valutazione della domanda di riduzione dell'ammenda per mancanza di capacità contributiva*

(80) Tenuto conto della domanda di riduzione dell'ammenda per mancanza di capacità contributiva e di tutte le informazioni a tal fine inviate da CCPL e in seguito alla valutazione cui ha proceduto la Commissione, quest'ultima dovrebbe, da una parte, passare in rassegna gli elementi di cui ha tenuto conto per valutare la domanda e, dall'altra, individuare i motivi che, nella fattispecie, l'hanno indotta a respingere tale domanda.

(81) [...]

(82) [...]

(83) [...]

(84) [...]

(85) [...]

(86) [...]

(87) [...]

(88) [...]

(89) [...]

(90) [...]

(91) [...]

(92) [...]

(93) A seguito di un'attenta analisi dei fattori e delle circostanze di cui sopra, la Commissione conclude che CCPL non ha fornito elementi di prova obiettivi e convincenti che dimostrino che l'imposizione delle ammende comprometterebbe irreversibilmente la redditività del gruppo CCPL. [...] Poiché una delle condizioni cumulative di cui al punto 35 degli orientamenti sul calcolo delle ammende non risulta soddisfatta, è opportuno, nella fattispecie, che la Commissione non accetti la domanda di riduzione delle ammende per incapacità contributiva avanzata dal gruppo CCPL, senza dover procedere alla valutazione delle altre condizioni di cui al punto 35 dei suddetti orientamenti.

3.5. Importo definitivo delle ammende

(94) Gli importi definitivi delle ammende da infliggere alle entità interessate del gruppo CCPL a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono sintetizzati nella tabella 5 in appresso.

Tabella 5: Importo finale delle ammende (EUR) da infliggere al gruppo CCPL per infrazione

Italia	Europa sudoccidentale	Europa centrale e orientale	Totale
4 627 000	4 010 000	804 000	9 441 000

4. CONCLUSIONE

- (95) In considerazione dell'esito della sentenza del 2019 che ha annullato le ammende imposte ai sensi dell'articolo 2 della decisione del 2015 alle entità del gruppo CCPL, la Commissione ritiene necessario sostituire le parti della decisione del 2015 annullate dalla sentenza del 2019 al fine di imporre ammende alle entità interessate del gruppo CCPL in quanto responsabili di avere partecipato alle violazioni dell'articolo 101 del TFUE di cui alla decisione del 2015.
- (96) Le ammende e le pertinenti responsabilità in solido e responsabilità a titolo individuale dei destinatari della presente decisione dovrebbero pertanto essere fissate come segue:
- (a) per l'infrazione relativa all'Italia: 4 627 000 EUR a Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c., in solido;
 - (b) per l'infrazione relativa all'Europa sudoccidentale: 4 010 000 EUR a CCPL S.c., responsabile a titolo individuale;
 - (c) per l'infrazione relativa all'Europa centrale e orientale: 15 000 EUR a Coopbox Eastern s.r.o., responsabile a titolo individuale, e 789 000 EUR a Coopbox Eastern s.r.o. e CCPL S.c., responsabili in solido, per un importo complessivo dell'ammenda pari a 804 000 EUR.
- (97) La presente decisione non comporta nuovi addebiti nei confronti delle entità interessate del gruppo CCPL né modifica la sostanza degli addebiti esposti nella comunicazione degli addebiti adottata il 21 settembre 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1) Per l'infrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione C(2015) 4336 final del 24 giugno 2015, viene inflitta la seguente ammenda: a Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c., in solido: 4 627 000 EUR.
- 2) Per l'infrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione C(2015) 4336 final del 24 giugno 2015, viene inflitta la seguente ammenda: a CCPL S.c.: 4 010 000 EUR.
- 3) Per l'infrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione C(2015) 4336 final del 24 giugno 2015, vengono inflitte le seguenti ammende:
 - a) a Coopbox Eastern s.r.o. e CCPL S.c., in solido: 789 000 EUR;
 - b) a Coopbox Eastern s.r.o.: 15 000 EUR.

Articolo 2

Le ammende di cui all'articolo 1 devono essere accreditate, in euro, entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione sul seguente conto bancario a nome della Commissione europea:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
1-2, Place de Metz
L-1930 Lussemburgo

IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000
BIC: BCEELULL
Rif.: EC/BUFI/AT.39563

Dopo la scadenza di tale termine, verrà applicato automaticamente un interesse pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, a partire dal primo giorno del mese in cui è adottata la presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Qualora una delle imprese di cui all'articolo 1 presenti ricorso, essa può assolvere l'obbligo di pagare l'ammenda entro la data stabilita costituendo una garanzia finanziaria accettabile o effettuando un pagamento provvisorio dell'ammenda ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵².

Articolo 3

I destinatari della presente decisione sono:

CCPL S.c., Via Gandhi 16, 42123 Reggio Emilia, Italia;

Coopbox Group S.p.A., Via Vittorio Veneto 1, 42021 Bibbiano, Italia;

Coopbox Eastern s.r.o., Trenčianska 17, SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 299 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 17.12.2020

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 80).